

La normativa vigente

Sulla dematerializzazione per il nuovo anno scolastico il ministero non ha emanato ulteriori norme applicative, il riferimento resta quindi ancor quello del decreto n.95 del 6 luglio 2012.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Titolo II -Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Art. 7-Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri(...)

27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo lo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Importante anche la nota Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U

Destinatari

Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
e p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Roma, 3 ottobre 2012

Oggetto: Registri on line - Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche

Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione.

Con il decreto legge n. 95/2012 contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso a questo processo di dematerializzazione che, in particolare, nel settore della scuola riguarda:

- le iscrizioni da effettuare con modalità on-line;
- la pagella in formato elettronico, che ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale;
- i registri on line;
- l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

L'anno scolastico appena iniziato rappresenta un periodo di transizione durante il quale le scuole dovranno attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento.

Per garantire la trasferibilità dei dati, generati dalle applicazioni che gestiscono i vari processi soggetti a dematerializzazione, verso il sistema informativo centrale, il MIUR ha formalizzato un accordo aperto a tutti i fornitori di software che volessero aderirvi, per la gestione delle attività delle segreterie amministrative e didattiche delle scuole.

L'obiettivo dell'accordo è quello di garantire l'aggiornamento continuo e la compatibilità delle soluzioni software in uso presso le scuole con il sistema informativo del MIUR. A questo proposito si ribadisce il fatto che, nel rispetto della tutela del mercato e della libera concorrenza, nessun soggetto privato può vantare un accreditamento in esclusiva con questo Ministero. Sono stati segnalati all'Amministrazione comportamenti di alcuni fornitori che si sono presentati alle scuole come unici abilitati dall'accordo del Ministero a proporre applicativi.

Si tratta di affermazioni prive di ogni fondamento che stravolgono l'accordo che va, invece, nella direzione opposta. L'accordo è infatti aperto a tutti i fornitori, a condizione che garantiscano le due principali condizioni:

- tenere sempre aggiornate le applicazioni;
- mantenere gli standard tecnici necessari per il trasferimento dei dati verso il sistema informativo del MIUR.

Poiché l'obiettivo è quello di abbandonare la carta, anche eventuali proposte commerciali che obblighino le istituzioni scolastiche all'acquisto di registri cartacei per fornire, gratuitamente, quelli elettronici vanno nella direzione opposta a quella auspicata.

A questo riguardo, sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'esercizio della loro autonomia, valutino al meglio, sia dal punto di vista della funzionalità dei pacchetti sia, soprattutto, dal punto di vista della convenienza economica, le proposte disponibili, utilizzando a tal fine ogni possibile modalità di coordinamento e di scambio di informazioni con altre scuole aventi esigenze simili.

Nell'ambito dell'accordo, la principale associazione di fornitori si è impegnata ad offrire le applicazioni dei registri elettronici nei pacchetti di gestione senza sostanziali aumenti di spesa.

A breve, le scuole secondarie di primo e secondo grado interessate, per le aule dove non sia presente un personal computer, potranno farne richiesta a questo Ministero attraverso una procedura on line le cui modalità saranno definite con successiva nota.

È inoltre in fase di definizione e sviluppo la gestione dematerializzata di tutta la documentazione

delle segreterie scolastiche e a tal fine si stanno approntando delle applicazioni che consentiranno la completa dematerializzazione della documentazione amministrativa sia presso le segreterie scolastiche, sia presso l'Amministrazione Centrale e periferica del Ministero.

Nel corso del prossimo anno scolastico, il processo di dematerializzazione verrà ulteriormente incrementato, attraverso una nuova procedura informatica per le iscrizioni on line, determinando così un'accelerazione della digitalizzazione di tutti i processi amministrativi.

La disponibilità delle diverse applicazioni permetterà una migliore utilizzazione delle risorse e il miglioramento dei processi di comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione.

II CAPO DIPARTIMENTO

f.to Giovanni Biondi

CONSIDERAZIONI

- Anche questo anno scolastico è un anno di transizione verso una direzione già tracciata dall'attuazione delle disposizioni sopra elencate a cui si deve però provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

OVVERO

Non c'è un formale obbligo all'adozione dei registri ma questo adempimento è condizionato dalle effettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascun istituto (la presenza di una rete locale estesa all'intero edificio scolastico o la presenza di dispositivi quali PC, tablet, notebook per ciascun docente o, più comunemente, uno per ciascuna classe, ecc...)

Il comma 31 è da ritenersi ordinatorio e non perentorio

- Bisogna riflettere sulle implicazioni di diverso ordine legate all'uso del registro di classe e del registro personale del professore

DS e docenti sono pubblici ufficiali (Art. 357 CP)

Il registro di classe è un atto pubblico: Corte di Cassazione - sentenza n. 208196 del 1997 "in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza",

Valutazione: la sostituzione del registro di classe in cui la firma del docente ha l'esplicita funzione di dimostrare la presenza dello stesso in classe, cosa che un registro elettronico, a parte certe condizioni, non può garantire, è problematica. L'atto pubblico informatico deve prevedere la firma digitale e in questo caso ogni docente dovrebbe firmare il registro digitalmente. Tutto ciò è Difficile e complicato. Mancano direttive specifiche e concrete.

SOLUZIONE POSSIBILE:

In mancanza di specifici decreti attuativi o circolari (manca il Piano per la dematerializzazione di cui al punto 27 del DL 95/2012) che specifichino a quali condizioni il registro cartaceo di classe

può essere sostituito da uno elettronico, anche per il corrente anno non si può rinunciare ad un registro di classe cartaceo che potrà tuttavia essere più snello e sintetico in presenza di un registro elettronico, fino a ridursi ad un semplice **foglio di presenze**.

QUINDI: FOGLIO DI PRESENZA + REGISTRO ELETTRONICO (notare che gli insegnanti annotano presenze, note disciplinari o altro spontaneamente)

Anche il registro personale sembra essere un atto pubblico, ma la giurisprudenza non è univoca in questo. Potrebbe essere presa per buona quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5/3/1999 n. 3004: *Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 del CP.*

Il registro personale è lo strumento fondamentale attraverso il quale il docente raccoglie le annotazioni sul processo di apprendimento degli alunni, ed è utile nelle operazioni del consiglio di classe in sede di espressione di scrutinio. La sua mancanza rende più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro.

Quindi il registro elettronico, dove ci sono le condizioni, può da subito sostituire quello cartaceo del docente.

- La compilazione di atti pubblici comporta **RESPONSABILITA' DI NATURA PENALE**

Le norme penali, infatti, comportano per il pubblico ufficiale la registrazione tempestiva dei fatti che sono avvenuti in sua presenza

La compilazione del registro deve essere contestuale o deve avvenire in un ragionevole lasso di tempo

SOLUZIONI

Mettere blocchi alla compilazione da parte del dirigente, esempio praticabile:

- 1. Blocco scrutini il giorno stesso del medesimo**
- 2. Blocco inserimento voti orali dell'alunno entro 24/48 ore, scritti entro 30 gg (reg. prof.)**
- 3. Blocco presenze/note disciplinari o altro entro 24/48 ore**

Ecc...

I registri on line, quindi, assolvono alla funzione di atti pubblici come quelli cartacei?

A certe condizioni.

- **Possibilità di firma digitale almeno nel registro di classe o contromisure appropriate (vedi sopra)**
- **Gestione dei tempi di compilazione**
- **Sicurezza dei documenti informatici:**
 - 1. Utilizzare applicazioni che non garantiscano un semplice inserimento di dati in una database ma in un supporto che garantisca l'inalterabilità dei contenuti (PDF per esempio)**
 - 2. Prevedere un protocollo che impedisca a chi ha le credenziali qualificate (DS, amministratore di sistema), di modificare le registrazioni dei docenti**

- 3. Trattandosi di atti pubblici e di dati personali è necessario curare e gestire gli accessi e la visibilità dei dati e dei contenuti dei registri nel rispetto delle norme di accessibilità agli atti e di quelle della privacy.**

L'adozione dei registri di classe e del professore può essere avviata in via sperimentale (art. 6 DPR 275/99) e pertanto è necessaria una delibera del collegio e del consiglio di istituto. In ogni caso è molto tutelante in relazione alle implicazioni penali.

Rientra anche all'interno delle tematiche delle comunicazioni con le famiglie di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL scuola: criteri da parte del consiglio di istituto parere collegio.